

## A TUTTI I SOGGETTI INTERESSATI

Milano, 13 ottobre 2020

**Oggetto: Procedura semplificata di applicazione e dichiarazione del contributo ambientale Conai per fusti in acciaio rigenerati<sup>1</sup>. Rideterminazione dei valori del contributo “unitario”.**


Il Consiglio di Amministrazione CONAI ha deliberato l'aumento del Contributo ambientale per gli imballaggi in **acciaio** da 3,00 Euro/t a **18,00 Euro/t**, a partire **dal 1° gennaio 2021**.

Di conseguenza, in applicazione della procedura in oggetto, con la stessa decorrenza, 1° gennaio 2021, il contributo ambientale “unitario” passerà da 0,05 Euro/fusto a **0,30 Euro/fusto**, tenendo conto ancora del peso standard di ogni fusto, pari a 16,67 kg<sup>2</sup>.

Si allega la procedura aggiornata - alla quale si fa rinvio per quant'altro non espressamente richiamato nella presente, che ha recepito con effetto 1° gennaio 2019 le novità sulla “prima cessione” introdotte per i commercianti di imballaggi vuoti<sup>3</sup>.

Per eventuali approfondimenti, è possibile contattare il numero verde Conai 800337799 o scrivere a [infocontributo@conai.org](mailto:infocontributo@conai.org), citando nell'oggetto “fusti in acciaio rigenerati”.

Cordiali saluti

Valter Facciotto  
Direttore Generale  


<sup>1</sup> Circolari CONAI del 19.3.2014, del 18.12.2014, del 17.7.2015, del 18.12.2017 e dell'1.1.2018.

<sup>2</sup> Per effetto degli arrotondamenti previsti nella procedura stessa.

<sup>3</sup> A partire dal 1° gennaio 2019, i commercianti di imballaggi vuoti possono acquistare imballaggi rigenerati (tra i quali, i fusti in acciaio) in esenzione dal Contributo ambientale Conai, previa attestazione tramite Mod. 6.23, per la successiva commercializzazione ai propri clienti con addebito in fattura dei contributi forfetari previsti per ciascuna tipologia di imballaggi rigenerati.

## Procedura semplificata per fusti in acciaio rigenerati

- **Delibera CdA Conai del 19 marzo 2014** -  
**(aggiornamento al 24 settembre 2020)**

1	<p><b>Peso standard per fusto in acciaio rigenerato</b></p> <p><b>e corrispondente contributo ambientale "unitario"</b></p> <p><i>Attenzione: la scelta della procedura da adottare (tra peso standard e peso effettivo) è alternativa, riguarda tutte le tipologie di fusti in acciaio rigenerati ed è valida per l'intero anno solare.</i></p>	<p>- <b>15,77 kg</b> (dal 1° aprile 2014 al 30 marzo 2015)</p> <p>- <b>15,71 kg</b> (dal 1° aprile 2015 al 30 settembre 2015)</p> <p>- <b>15,38 kg</b> (dal 1° ottobre 2015 al 31 dicembre 2017)</p> <p>- <b>15,00 kg</b> (dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018)</p> <p>- <b>16,67 kg</b> (dal 1° gennaio 2019) <sup>(1)</sup></p> <p>- <b>0,41 €/fusto</b> (15,77 kg x 0,026 €/kg) - dal 1° aprile 2014 al 30 marzo 2015 -</p> <p>- <b>0,33 €/fusto</b> (15,71 kg x 0,021 €/kg) - dal 1° aprile 2015 al 30 settembre 2015 -</p> <p>- <b>0,20 €/fusto</b> (15,38 kg x 0,013 €/kg) - dal 1° ottobre 2015 al 31 dicembre 2017 -</p> <p>- <b>0,12 €/fusto</b> (15,00 kg x 0,008 €/kg) - dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 -</p> <p>- <b>0,05 €/fusto</b> (16,67 kg x 0,003 €/kg) - dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 -</p> <p>- <b>0,30 €/fusto</b> (16,67 kg x 0,018 €/kg) - dal 1° gennaio 2021</p> <p>(da rideterminare automaticamente in funzione di eventuali future variazioni del contributo ambientale "ordinario" deliberate dal CdA Conai per il materiale acciaio).</p> <p><small><sup>(1)</sup> Nell'ottica della semplificazione, in caso di future modifiche del contributo ambientale acciaio, per consentire un contributo ambientale "unitario" (a fusto) arrotondato alla 2^ cifra decimale, il peso standard sarà rideterminato con opportuni arrotondamenti.</small></p>
2	<p><b>Esposizione in fattura del contributo ambientale Conai</b></p>	<p>Al momento della prima cessione dei fusti in acciaio rigenerati, il cedente rigeneratore o, dall'1.1.2019, commerciante<sup>(*)</sup> deve applicare in fattura il contributo ambientale ordinario "acciaio" sul peso dei fusti ceduti, determinato sulla base del peso standard. In alternativa, è consentita l'applicazione in fattura del contributo ambientale "unitario" sul numero di fusti in acciaio rigenerati oggetto di prima cessione.</p>
3	<p><b>Dichiarazione periodica del contributo ambientale Conai</b></p>	<p>Secondo la procedura ordinaria, il consorzio dovrà effettuare periodicamente la dichiarazione <u>on line</u> del contributo ambientale Conai, indicando nella riga "<i>Fusti in acciaio rigenerati</i>" del mod. 6.1 Acciaio le quantità (in peso) assoggettate a contributo ambientale e/o cedute in esenzione a clienti esportatori abituali (da riepilogare inoltre nell'apposita scheda 6.3 collegata al mod. 6.1).</p> <p>I consorziati che operano per la modalità di esposizione in fattura del contributo ambientale sulla base del numero (anziché del peso) dei fusti ceduti, ai fini della dichiarazione del contributo ambientale dovranno effettuare una conversione da numero a peso, moltiplicando il numero di fusti ceduti per il peso standard.</p> <p>Per i consorziati che effettuano la rigenerazione o, dall'1.1.2019, la commercializzazione sia di fusti in acciaio sia di cisternette multimateriali e/o di fusti in plastica, la dichiarazione del CAC potrà essere inviata anche mediante i seguenti canali tradizionali (con le stesse modalità già previste per le cisternette multimateriali e i fusti in plastica rigenerati):</p> <p>- via PEC: <a href="mailto:contributo.conai@legalmail.it">contributo.conai@legalmail.it</a></p> <p>- via telematica (consorzio Conai): <a href="http://www.conai.org">www.conai.org</a></p>
4	<p><b>Riconoscimento esenzione per recupero del CAC da parte degli esportatori</b></p>	<p>Sono applicabili sia la procedura ex post (mod. 6.6) sia la procedura ex ante (mod. 6.5).</p>
5	<p><b>Decorrenza procedura</b></p>	<p>01/04/2014</p>
6	<p><b>Altre norme applicabili</b></p>	<p>Per tutto quanto non espressamente previsto, si applicano le regole generali previste dalla normativa consortile (Statuto, Regolamento, Guida Conai pubblicata annualmente, ecc.).</p>

(\*) Si precisa che i cosiddetti "piccoli commercianti" (vale a dire quelli che nell'anno precedente hanno gestito flussi di imballaggi fino ad un limite di 150 tonnellate, in termini di peso, per ciascun materiale) **dall'1.1.2019** possono optare - in alternativa alla presente - per una particolare procedura agevolata richiamata nel par. B della circolare Conai del 29 novembre 2018, disponibile sul sito [www.conai.org](http://www.conai.org), sezione Download Documenti/Circolari Applicative. Per approfondimenti è disponibile il **Numero Verde 800337799**.